



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione n°49 in data 21-12-2023

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024
----------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:30**, presso la sede municipale e a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei seguenti Signori:

	Presente/Assente		Presente/Assente
SARTORI STEFANIA	Presente	MARCHETTO UMBERTO	Presente
DAL ZILIO MAURO	Assente	CHINELLATO ANTONIO	Presente
FEDALTO FABRIZIO	Presente	FAVOTTO VALERIA	Presente
VENEZIANO CRISTINA	Presente	BESSEGATO DANIELE	Presente
BETTIOL ALESSIO	Presente	SARTORATO FLORA	Presente
GALLINARO MICHELE	Assente	DE MARCHI SILVIA	Presente
ARRIGONI FRANCO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

E' presente l'Assessore Esterno Soligo Nadia.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Callegari Ennio.

Il Presidente Sig. SARTORI STEFANIA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:

BETTIOL ALESSIO

MARCHETTO UMBERTO

BESSEGATO DANIELE

e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato "A";

VISTI:

- il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 15 del 29.07.2020;
- le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2022 approvate con deliberazione consiliare n. 56 del 22.12.2021;
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

DATO ATTO che a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n.1/2020 avente ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.*";

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge n. 160/2019 il quale prevede, ai commi da 748 a 755, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTI i commi da 740 a 760 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, dai quali si rileva, tra l'altro, che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati sono esenti dall'IMU;

- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra descritti, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- oltre agli immobili elencati al comma 759, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126;

RITENUTO, stante l'esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine di realizzare i programmi previsti per l'esercizio 2024, di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2023 e come di seguito riportate:

- 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
- 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
- 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 co. 761 della citata legge n. 160/2019 in base al quale "L'imposta è dovuta per anni

solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.”;

DATO ATTO che per l'anno d'imposta 2024, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'Imu, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6 – ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;*

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RICHIAMATO l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *“... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado”;*

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore I *“Affari Generali, Personale, Tributi, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo”;*

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile *ad interim* del Settore II *“Servizi Finanziari”;*

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti:	n.	11
Favorevoli:	n.	7
Contrari:	n.	4 (Cons. Chinellato Antonio, Cons. Bessegato Daniele, Cons. Sartorato Flora, Cons. Favotto Valeria)
Astenuti:	n.	/
Votanti:	n.	11

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2024 sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2023 e come di seguito riportate:
 - 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
 - 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;
 - 0,76 per cento per i terreni agricoli;
 - 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
 - 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
 - 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra;
2. DI DARE ATTO CHE la disciplina di dettaglio delle esenzioni, agevolazioni ed assimilazioni, è contenuta nel regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 15 del 29.07.2020, nonché nelle disposizioni di legge vigenti;
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
4. DI DARE ATTO CHE, in materia di TARI, le tariffe per l'anno 2024 saranno determinate dal "Consiglio di Bacino", ente di governo in materia di rifiuti nel quale è confluito il Consorzio Intercomunale Priula;

5. DI DARE ATTO, altresì, che il gettito atteso dell'IMU per l'anno 2024, al netto della quota riservata allo Stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà comunale, è pari a € 1.610.000,00;
6. DI INVIARE, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

INDI, stante l'urgenza di darvi esecuzione con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 4 (Cons. Chinellato Antonio, Cons. Bessegato Daniele, Cons. Sartorato Flora, Cons. Favotto Valeria)

Astenuti: n. /

Votanti: n. 11

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SARTORI STEFANIA

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale
Callegari Ennio

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa